


ART. 39 COSTITUZIONE

1. L'organizzazione sindacale è libera.
 2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
 3. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
 4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
- 

Comma 1

L'organizzazione sindacale è libera

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE \neq ASSOCIAZIONE ART. 18 COST.

A differenza dell'art. 18 Cost. il primo comma dell'art. 39 Cost. non prevede limiti

Il termine «organizzazione» è più ampio di quello di associazione e comprende qualunque formazione di tipo non associativo (comitati, formazioni spontanee, etc.)

SINDACALE

- Finalità sindacale:

È il fine che contraddistingue l'azione sindacale

Finalità di tutela dei lavoratori subordinati (storicamente prevalente)

Concetto di interesse collettivo: non è la mera somma degli interessi individuali ma l'interesse superiore al perseguimento di uno scopo comune

L'azione sindacale si caratterizza per il fine ma anche per gli strumenti utilizzati (distinzione rispetto ai partiti politici): contratto collettivo e sciopero

E' incompatibile con il primo comma dell'art. 39 Cost. la rappresentanza congiunta di lavoratori e datori di lavoro

LIBERA

Libertà sindacale: riconosciuta dall'art. 23 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo (1948) e dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza). Principio democratico. Pluralismo sindacale

Diritto soggettivo pubblico di libertà:

- Efficacia verticale: nei confronti dello Stato
- Efficacia orizzontale: nei confronti del datore di lavoro (art. 28 St. Lav.)

TITOLARITA':

la libertà sindacale originaria spetta al singolo lavoratore e si riflette sull'organizzazione

CONTENUTO:

- libertà POSITIVA di organizzarsi sindacalmente, libertà di associarsi sindacalmente, libertà di contrattazione (art. 40 riconoscimento del diritto di sciopero). La contrattazione collettiva è espressione della libertà di organizzazione sindacale
- libertà NEGATIVA di non organizzarsi sindacalmente, libertà di associarsi sindacalmente, libertà di contrattazione

TUTELA DELLA LIBERTA' SINDACALE

Titolo II dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970) intitolato
«Della libertà sindacale»

Art. 14

Diritto di associazione e di attività sindacale

Il diritto di **costituire** associazioni sindacali, di **aderirvi** e di **svolgere** attività sindacale, è garantito a **tutti** i lavoratori **all'interno dei luoghi di lavoro**.

Art. 15

Atti discriminatori

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

- a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che **aderisca o non aderisca** ad una associazione sindacale ovvero **cessi di farne parte**;
- b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio **a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.**

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali

Diretta conseguenza dell'art. 15:

Art. 16

Trattamenti economici collettivi discriminatori

E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore **aventi carattere discriminatorio** a mente dell'articolo 15.

Il pretore (*), su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

Tutela della genuinità delle relazioni sindacali

Art. 17

Sindacati di comodo

E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di **costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,** associazioni sindacali di lavoratori.

Tutela processuale contro le condotte antisindacali

Art. 28

Repressione della condotta antisindacale

Qualora il datore di lavoro ponga in essere **comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale** nonché **del diritto di sciopero**, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la **cessazione del comportamento illegittimo** e la **rimozione degli effetti**.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del Codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

ART. 39 COSTITUZIONE

1. L'organizzazione sindacale è libera.
2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro **registrazione** presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
3. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un **ordinamento interno a base democratica**.
4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente **in proporzione dei loro iscritti**, stipulare **contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce**.